



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 502

Prot. n. AMM16/2019-1 VB.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Foletto Annamaria c/ P.A.T. e altri - Consiglio di Stato - Istanza di regolamento di competenza ex art. 16 c.p.a. a seguito della sentenza n. 284/2018 del T.R.G.A. di Trento pronunciata sull'ottemperanza della sentenza n. 249/2017 del T.R.G.A. di Trento - Affidamento della rappresentanza e della difesa della Provincia autonoma di Trento agli avv.ti Nicolò Pedrazzoli e Viviana Biasetti dell'Avvocatura della Provincia e all'avv. prof. Francesco Saverio Bertolini dello Studio Associato Del Vecchio, Capotosti e Bertolini di Roma (CIG ZF627E8762).

Il giorno **12 Aprile 2019** ad ore **11:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

"Con deliberazione n. 1053 del 24.06.2016, la Giunta provinciale stabiliva di resistere avanti al T.R.G.A. di Trento nel ricorso promosso da Foletto Annamaria per l'annullamento, per quanto interessi la posizione ed il punteggio della ricorrente e nei termini censurati in ricorso, della graduatoria definitiva approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 348/2016, relativa al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 11 DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni della legge 24 marzo 2012 n. 27 nonché della scheda di valutazione relativa alla ricorrente, nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento.

Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale affidava la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento agli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Viviana Biasetti e Giuliana Fozzer dell'Avvocatura della Provincia.

Il T.R.G.A. di Trento, con sentenza n. 249/2017, depositata in data 03.08.2017, accoglieva il ricorso di Foletto Annamaria.

Con deliberazione n. 1659 del 14.09.2018, la Giunta provinciale stabiliva di resistere avanti al T.R.G.A. di Trento nel ricorso promosso da Foletto Annamaria per l'ottemperanza della sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 249/2017, notificata alla Provincia autonoma di Trento in data 18.12.2017.

Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale affidava la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento agli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Viviana Biasetti e Giuliana Fozzer dell'Avvocatura della Provincia.

Il T.R.G.A. di Trento, con sentenza n. 284/2018, depositata in data 21.12.2018, dichiarava il ricorso inammissibile per propria incompetenza, in favore della competenza del Consiglio di Stato.

In data 17.01.2019 è stata notificata a questa Provincia da Foletto Annamaria l'istanza di regolamento di competenza ex art. 16 c.p.a. dinanzi al Consiglio di Stato affinché quest'ultimo si pronunci sulla competenza del T.R.G.A. di Trento originariamente adito.

Non apparendo fondati i motivi che stanno alla base del suddetto atto, considerata la delicatezza, importanza, specificità del contenzioso in oggetto e la conseguente impossibilità di assicurare con i legali interni dell'Avvocatura della Provincia una difesa completa e adeguata in considerazione della carenza di organico, dell'elevato carico di lavoro del legale incaricato e complessivo della struttura, della complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse e l'interesse pubblico ad una difesa piena; considerate altresì le motivazioni, gli atti e le norme sotto specificate e richiamate, il carattere fiduciario dell'incarico, il preventivo dell'avvocato sulla base dei parametri, nonché l'urgenza di provvedere alla difesa dell'Amministrazione, si ritiene opportuno e necessario, resistere avanti al Consiglio di Stato, affidando la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento, con facoltà di agire anche disgiuntamente e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, agli avv. ti Nicolò Pedrazzoli e Viviana Biasetti dell'Avvocatura della Provincia e all'avv. prof. Francesco Saverio Bertolini dello Studio Associato Del Vecchio, Capotosti e Bertolini di Roma, Via C. Ferrero di Cambiano n. 82, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo.

L'avv. prof. Francesco Saverio Bertolini ha inviato il proprio preventivo dd. 02.04.2019 sulla base dei parametri accettati che prevede un costo complessivo di Euro 1.029,00 oltre accessori (rimborso spese forfettarie 15%, CNPA 4%, IVA 22%).

Si propone pertanto di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni l'incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito".

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa, l'istruttoria approfondita e completa del legale incaricato conformemente a tutte le indicazioni e disposizioni di servizio interne e, in particolare, alle circolari n. 2/2012, n. 1/2013 e n. 2/2013, al promemoria di data 30 giugno 2016, alle indicazioni operative di data 20 luglio 2015, dd. 19 gennaio 2016, prot. n. 22469, nonché alle indicazioni e disposizioni operative generali di data 15 marzo 2016, di data 11 luglio 2016, 5 ottobre 2016, 23 dicembre 2016, 11 gennaio 2017 e 7 aprile 2017;
- visto lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali);
- vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- visto il codice deontologico forense e in particolare gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24 e 28;
- vista la legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento);
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia);
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- vista la legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7 (Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015);
- visto l'art. 21, comma 4 e l'art. 39 quater, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali);
- visto l'art. 79 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige e il decreto legislativo n. 118/2011;
- vista la legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività);
- viste la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità) e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- vista e richiamata la deliberazione di data 30 marzo 2016 della Commissione Arconet prevista dall'art. 3-bis del d.lgs. 118/2011, allegata alla nota prot. n. 335396/2016;
- visto e considerato il parere del Consiglio nazionale forense di data 15 dicembre 2017;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg (Regolamento di contabilità di cui all'art. 78 ter della legge provinciale 14 settembre, n. 7);
- viste e approvate le note del dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia 21 febbraio 2013, prot. 105765; 5 marzo 2013, prot. 130481; 18 marzo 2013, prot. 158593; 27 ottobre 2011, n. 58279315; 11 aprile 2014, n. ID 159611606 e n. ID 159611651; 29 dicembre 2015, prot. 666576; 14 gennaio 2016, prot. 16707; 14 gennaio 2016, prot. 16422; 14 gennaio 2016, prot. 16321; 14 gennaio 2016, prot. 16449; 15 marzo 2016 (indicazioni e disposizioni operative generali); 16 marzo 2016, prot. 135467; nonché le circolari di data 11 maggio 2016, di data 1

giugno 2016 e di data 11 luglio 2016; richiamate e approvate le disposizioni e indicazioni operative generali di data 5 ottobre 2016, di data 11 gennaio 2017, di data 7 aprile 2017 e di data 18 luglio 2017, prot. n. 395837; il promemoria di data 27 aprile 2018, ID 320278935; la nota di data 8 maggio 2018, prot. n. 265749; la circolare 1A/2018 di data 31 maggio 2018;

- considerati l'interesse pubblico ad una difesa completa ed adeguata, la prassi, i precedenti, la sede dell'Autorità giudiziaria adita, il contenuto dell'atto e la complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse non comuni e fuori dell'ordinario, l'elevato carico di lavoro dell'intera struttura e del legale incaricato che rende assolutamente non possibile una difesa interna, il carattere fiduciario dell'incarico, le preminenti esigenze difensive, l'elevata professionalità e conoscenza dell'ordinamento provinciale del professionista esterno da incaricare e la sua riconosciuta specifica esperienza e elevata competenza, nonché il fatto che le attività difensive comportano prestazioni connesse all'abilità del prestatore d'opera e che la controversia complessa richiede particolare impegno;
- considerati l'importo delle spese legali del presente incarico di difesa e rappresentanza da ritenersi di particolare rilevanza e complessità, e considerati i limiti degli onorari e dei compensi determinati nell'incarico di patrocinio e relativo preventivo;
- visto il curriculum vitae pubblicato sul sito e verificato che non sussistono situazioni che possono comportare un conflitto di interessi nello svolgimento dell'incarico;
- viste e richiamate integralmente le deliberazioni della Giunta provinciale 1 luglio 2005, n. 1361, 25 marzo 2016, n. 439, 2 novembre 2016, n. 1915 e 5 maggio 2017, n. 652, nonché la determinazione del Dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento 29 maggio 2017, n. 22 ;
- dato atto che, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010, al presente incarico di difesa e rappresentanza in giudizio è assegnato il seguente codice Smart CIG ZF627E8762;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di resistere all'istanza di regolamento di competenza ex art. 16 c.p.a. avanti il Consiglio di Stato a seguito della sentenza n. 284/2018 del T.R.G.A. di Trento pronunciata sull'ottemperanza della sentenza n. 249/2017 del T.R.G.A. di Trento resa tra Foletto Annamaria e P.A.T.;
- 2) di affidare la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento, con facoltà di agire anche disgiuntamente e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, agli avv.ti Nicolò Pedrazzoli e Viviana Biasetti dell'Avvocatura della Provincia e all'avv. prof. Francesco Saverio Bertolini dello Studio Associato Del Vecchio, Capotosti e Bertolini di Roma, Via C. Ferrero di Cambiano n. 82, eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso;
- 3) di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni l'incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito;
- 4) di impegnare la somma complessiva di Euro 1.501,45, sulla base del preventivo di spesa dell'avv. prof. Francesco Saverio Bertolini dello Studio Associato Del Vecchio, Capotosti e Bertolini di Roma, Via C. Ferrero di Cambiano n. 82 sul capitolo 151750-003 dell'esercizio finanziario 2019;
- 5) di dare atto che ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010, al presente incarico di difesa e rappresentanza in giudizio è assegnato il seguente codice Smart CIG ZF627E8762.

Adunanza chiusa ad ore 13:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace